Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 22

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 28 gennaio 1960 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA. Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1959

1960

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 dicembre 1959, n. **1215**.
Proroga e modifica delle disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni, concernente l'impianto di collegamenti telefonici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, modificata dalla legge 22 novembre 1954, n. 1123, concernente l'autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di Comune aventi particolare importanza e a concorrere alla spesa per gli impianti di collegamenti telefonici nei capoluoghi di Comune di nuova istituzione, sono prorogate fino a tutto l'esercizio 1964-65.

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, modificato dall'articolo unico della legge 22 novembre 1954, n. 1123, è sostituito dal seguente:

« L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici:

a) nelle frazioni di Comune aventi una popolazione superiore ai 1000 abitanti;

b) in quelle che, avendo una popolazione compresa tra i 1000 ed i 500 abitanti, siano distanti più di 5 chilometri dal più vicino posto telefonico pubblico;

c) in quei nuclei abitati che, comprendendo una popolazione di almeno 200 unità, distribuita in abitazioni entro un perimetro il cui diametro non ecceda i 2 chilometri, si trovino ad una quota non inferiore ai 400 metri sul livello del mare e distino non meno di 4 chilometri da altro posto telefonico pubblico comunque istituito o da istituire anche ai sensi della presente legge;

d) nelle frazioni di cui alle lettere *b*) e *c*), anche se aventi una distanza dal più vicino posto telefonico pubblico inferiore a quella ivi prevista ed altitudine inferiore ai 400 metri, quando concorrano particolari motivi specialmente di ordine sociale;

e) negli scali ferroviari che distino più di 4 chilometri dal più vicino posto telefonico pubblico.

I nuovi posti telefonici previsti dalla presente disposizione sono installati, preferibilmente, nei locali stessi della stazione a tal uopo gratuitamente forniti dalla Amministrazione delle ferrovie;

f) nei rifugi di montagna riconosciuti di particolare importanza dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, ove ragioni tecniche ed economiche lo consiglino, potrà essere impiantato il collegamento telefonico o radiotelefonico ».

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con il prelevamento, per l'esercizio finanziario 1959-60, di lire 800 milioni dal fondo di riserva dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici; con l'iscrizione in bilancio di lire 1700 milioni per l'esercizio finanziario 1960-61; di lire 1500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1961-62 al 1963-64 e di lire 1000 milioni per l'esercizio finanziario 1964-65.

Per ogni esercizio finanziario i due terzi delle somme stanziate, a norma del precedente comma, sono destinati all'impianto di collegamenti telefonici nell'Italia meridionale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1959

GRONCHI

SEGNI — SPATARO — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 30 dicembre 1959, n. **1216**.
Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' prorogato fino al 31 dicembre 1960 il termine stabilito con la legge 2 febbraio 1959, n. 31, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a

norma del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'art. 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto medesimo.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° gennaio 1960.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1959

GRONCHI

SEGNI — ZACCAGNINI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 25 gennaio 1960, n. 4.

Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, in materia di trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali postali e telegrafici, ai titolari di agenzia, ai ricevitori e portalettere.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli articoli 80, 81, 82 e 88 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificati con la legge 27 febbraio 1958, n. 120, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 80. — « La pensione normale diretta spetta all'iscritto che cessi dal servizio, dopo venti anni di servizio effettivo valutabile da parte del Fondo, negli stessi casi previsti dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Per gli iscritti che cessano dal servizio per aver raggiunto il limite di età di 65 anni il periodo minimo di servizio di cui al precedente comma è ridotto ad anni quindici.

I provvedimenti di cessazione dal servizio adottati per raggiungimento del limite massimo di età hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del predetto limite ».

Art. 81. — « Per il diritto alla pensione indiretta o di riversibilità a favore dei familiari dell'iscritto o del pensionato deceduto, si applicano le norme in vigore in materia per gli impiegati civili dello Stato ».

Art. 82. — « L'indennità una volta tanto spetta all'iscritto che cessi dal servizio dopo un periodo di servizio effettivo valutabile da parte del Fondo minore di quello necessario per conseguire il diritto a pensione ma comunque dopo un anno intero del predetto servizio, negli stessi casi previsti per gli impiegati civili dello Stato.

Nei casi di morte in servizio dell'iscritto, l'indennità di cui al comma precedente, ove spetti, è liquidata a favore dei superstiti, applicando le stesse norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato ».

Art. 88. — « Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione, della valutazione dei servizi, compresi quelli militari, della misura delle pensioni e delle indennità, della concessione di pensione dipendente da infermità o morte dovute a causa di servizio, dei cumuli di pensione, dei cumuli di stipendio con pensione, dello inizio, prescrizione, perdita, riduzione, sospensione e fine del godimento della pensione, e per ogni altro riflesso, sono applicabili, per quanto non previsto dal presente decreto, le disposizioni generali vigenti per gli impiegati civili dello Stato ».

Art. 2.

Il periodo di servizio effettivamente prestato sino al 30 settembre 1952 in qualità di gerente, supplente, collettore o portalettere effettivi e provvisori, procaccia con obbligazione personale, addetto al recapito dei telegrammi e degli espressi nelle ricevitorie di maggiore importanza con assicurazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, può essere riscattato verso pagamento di un contributo pari a quello previsto dalle disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato, ai soli fini del trattamento di quiescenza, da parte di coloro che siano o siano stati iscritti al Fondo per il trattamento di quiescenza di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, con le qualifiche di direttore di ufficio locale, titolare di agenzia, ufficiale, ricevitore o portalettere. Per il personale anzidetto resta ferma la possibilità di riscattare, ai soli fini del trattamento di quiescenza, il periodo di servizio effettivamente prestato in qualità di ricevitore dal 1° luglio 1936 al 30 settembre 1952, verso il pagamento del contributo sopra indicato.

Per coloro che siano stati o saranno iscritti al citato Fondo posteriormente al 1° ottobre 1952 con le qualifiche indicate nel primo comma dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, è ammesso altresì il riscatto, ai soli fini del trattamento di quiescenza, del servizio prestato dopo il 30 settembre 1952 in qualità di supplente giornaliero, di procaccia con obbligazione personale e di addetto al recapito dei telegrammi e degli espressi negli uffici locali di maggiore importanza con assicurazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Per gli iscritti al Fondo di cui ai commi precedenti è altresì riscattabile il servizio prestato negli uffici postali e telegrafici dell'ex Africa orientale italiana e nelle ricevitorie postali e telegrafiche della Libia e delle isole italiane dell'Egeo, nonchè l'eventuale periodo di interruzione forzata dal servizio in seguito ad eventi bellici od in conseguenza di questi.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale dell'Istituto postelegrafonici che viene iscritto al Fondo a norma dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, per il periodo di servizio prestato alle dipendenze dell'Istituto stesso.

Art. 3.

La domanda di riscatto dei servizi di cui al precedente all'art. 2 deve essere prodotta dall'iscritto, o dai suoi superstiti, direttamente, o tramite la Direzione pro-

vinciale delle poste, all'Istituto postelegrafonici, a pena di decadenza, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Per coloro che vengono iscritti al Fondo di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, posteriormente alla entrata in vigore della presente legge, la domanda di riscatto prevista nel precedente comma deve essere prodotta, sempre a pena di decadenza, entro un anno dalla iscrizione al Fondo stesso.

Art. 4.

Il contributo di riscatto che non sia versato in unica soluzione può essere suddiviso in rate mensili da trattenersi sullo stipendio o sulla retribuzione o sulla pensione per un periodo di tempo che sarà fissato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici e comunque non superiore al periodo di servizio da riscattare.

Per i riscatti di cui al primo comma del precedente art. 2 è computato quanto l'interessato abbia già versato all'ex Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici, per il trattamento di quiescenza o di licenziamento, prima dell'ottobre 1952.

Per il personale già cessato dal servizio, il nuovo trattamento di quiescenza decorrerà dalla data di entrata in vigore della presente legge e dalla stessa data cesserà il trattamento di pensione o di assegno vitalizio in godimento. Ove all'interessato sia stata liquidata indennità, il relativo importo deve essere restituito al Fondo di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

Art. 5.

Nei confronti degli iscritti al Fondo per il trattamento di quiescenza di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e loro superstiti, che si avvalgono della facoltà di riscatto dei servizi di cui al precedente art. 2, dalla pensione diretta, indiretta o di riversibilità dovuta a carico del Fondo stesso viene detratta la pensione, quota di pensione o assegno speciale di cui all'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica n. 656 sopracitato eventualmente spettante nell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, in relazione ai servizi computati nella liquidazione della pensione a carico del Fondo predetto.

Nel caso di variazione della pensione o assegno speciale liquidato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto postelegrafonici provvederà alla rideterminazione della pensione corrisposta a norma del precedente comma a carico del Fondo di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

Per il personale di cui al presente articolo il contributo da versare per il riscatto dei servizi indicati al precedente art. 2, coperti da assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, è ridotto alla misura del 4 per cento. Al fine di ottenere la riduzione del contributo di riscatto, gli interessati debbono produrre una attestazione rilasciata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dalla quale risulti il periodo di contribuzione obbligatoria alla assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti e l'eventuale pensione o assegno speciale liquidato.

Art. 6.

E' soppresso il « Fondo di integrazione per il trattamento di quiescenza dei direttori di ufficio locale e dei titolari di agenzia » di cui all'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

Il saldo attivo del Fondo d'integrazione viene acquisito alla data di entrata in vigore della presente legge al Fondo per il trattamento di quiescenza di cui all'art. 77 del citato decreto del Presidente della Repubblica.

A quest'ultimo Fondo saranno versate sino al settembre 1962 le residue annualità di contribuzione a carico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed i contributi dei direttori di ufficio locale e dei titolari di agenzia previsti dal secondo comma del suddetto art. 113.

I servizi prestati in qualità di ricevitore anteriormente al 1° luglio 1936 dai direttori di ufficio locale e dai titolari di agenzia sono valutati di per sè, ai fini del trattamento di quiescenza, senza versamento di ulteriore contribuzione.

Fino a quando non si provvederà alla liquidazione del nuovo trattamento derivante dall'applicazione della presente legge, a coloro che attualmente frùiscono di assegno integrativo a carico del Fondo indicato nel primo comma del presente articolo, saranno corrisposti anticipi di importo pari all'assegno integrativo fruito.

Art. 7.

Per le cessazioni dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, i servizi prestati presso uffici locali, agenzie, ricevitorie o in zone di portalettere, valutabili da parte del Fondo di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sono ricongiungibili, ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza, con quelli indicati nell'art. 1 della legge 22 giugno 1954, n. 523, applicando, a tutti gli effetti, le norme contenute nella citata legge n. 523.

Art. 8.

La cessazione dal servizio per raggiungimento dell'età di sessantacinque anni degli iscritti al Fondo di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, che erano in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 febbraio 1958, n. 120, è differita a quando avranno maturato il diritto alla pensione a carico del Fondo suddetto, tenuto conto del periodo riscattabile ai sensi dell'art. 2 della presente legge e di quello pensionabile eventualmente prestato in una Amministrazione dello Stato o presso gli enti di cui all'art. 1 della legge 22 giugno 1954, n. 523.

Coloro che siano già titolari di pensione diretta a carico dello Stato non possono essere trattenuti in servizio oltre il 65° anno di età.

Art. 9.

L'art. 118 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, è sostituito dal seguente:

Art. 118. — « E' abrogata la riduzione prevista per il trattamento di quiescenza ai commi secondo e quarto dell'art. 22 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407.

Ai ricevitori postali e telegrafici che attualmente fruiscono del trattamento di cui all'art. 22 della sopracitata legge n. 1407, e successive modificazioni, è con-

cesso un aumento del trattamento medesimo, per ogni anno di servizio prestato in detta qualità, nella misura mensile di lire 1000, lire 800, lire 600 e col massimo di lire 40.000, lire 32.000 e lire 24.000 mensili, secondo che godano del sussidio quali ricevitori di 1ª, 2ª o di 3ª classe.

Il trattamento previsto dall'art. 22 della citata legge n. 1407 e l'integrazione di cui al comma precedente, sono pure dovuti quando la inabilità di cui al primo comma dell'art. 22 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, sia sopravvenuta prima del 55° anno di età, qualora il ricevitore, nominato anteriormente al 1° luglio 1936, e dispensato dal servizio per inabilità fisica, abbia complessivamente prestato nella stessa qualità almeno venti anni di effettivo servizio.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano a domanda dell'interessato, con deduzione di quanto sia stato eventualmente liquidato dall'ex Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici e dall'Istituto postelegrafonici a titolo di trattamento di quiescenza.

Il trattamento previsto dal presente articolo è reversibile ai superstiti dei ricevitori applicando le norme in vigore in materia per gli impiegati civili dello Stato ».

Art. 10.

Il personale in servizio, che, avvalendosi della facoltà prevista dal primo comma dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, abbia optato per la continuazione della iscrizione alle assicurazioni sociali obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, può chiedere, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione al Fondo di cui all'art. 77 del decreto sopracitato.

In tal caso, l'iscrizione al Fondo suddetto ha effetto dalla stessa data di entrata in vigore della presente legge.

I servizi indicati nel primo comma del precedente art. 2 prestati dal personale suddetto anteriormente alla data di iscrizione al Fondo, sono riscattabili con le norme contenute nella presente legge.

Art. 11.

Sono abrogati gli articoli 102, 112, 113, 114, 115 — primo, ottavo e nono comma — 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dalla legge 27 febbraio 1958, n. 120.

Art. 12.

Il personale iscritto al Fondo di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia superato il 65° anno di età o che lo raggiungerà entro un quinquennio da tale data, senza aver compiuto 40 anni di servizio, computando i servizi utili e quelli riscattabili, può essere trattenuto in servizio fino al compimento del periodo anzidetto e comunque per non oltre un quinquennio dalla data sopraindicata e semprechè non superi i 70 anni di età.

Al personale collocato a riposo per raggiunti limiti di età dalla data di entrata in vigore della legge 27 febbraio 1958, n. 120, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, senza aver compiuto i 40 anni di servizio, tenuto conto dei servizi utili e di quelli riscattabili, il trattamento di quiescenza è riliquidato computando un aumento di anzianità pari al periodo per il quale il personale stesso sarebbe stato trattenuto in servizio qualora fosse stato ad esso applicabile il disposto del precedente comma.

Art. 13.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni concorre con un contributo annuo di lire 600 milioni da versare al Fondo di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, a cominciare dall'esercizio finanziario in corso all'entrata in vigore della presente legge.

Detto contributo è ridotto a lire 480 milioni fino a quando saranno versate le annualità di contribuzione a carico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni previste dal terzo comma del precedente art. 6.

Al 1° gennaio 1970, l'Istituto postelegrafonici provvederà alla compilazione di un bilancio tecnico, e, sulla base delle risultanze di esso, il contributo di cui al primo comma sarà, all'occorrenza, nuovamente determinato.

Art. 14.

All'onere di lire 480 milioni derivante dall'applicazione del precedente art. 13 per l'esercizio finanziario 1959-60 farà fronte l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1959, n. 675, che modifica alcune voci delle tariffe postali e telegrafiche.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

I posti di ufficiale dell'Albo nazionale che risulteranno disponibili a qualsiasi titolo fino al 31 dicembre 1960 possono essere assegnati, seguendo l'ordine della graduatoria, agli idonei del concorso a 1700 posti di ufficiale presso gli uffici locali, bandito con decreto Ministeriale 3 marzo 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 dell'11 aprile 1959.

Art. 16.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 gennaio 1960

GRONCHI

SEGNI — SPATARO — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1960.

Sostituzione di un componente il Consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto Ministeriale 10 novembre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 1959, n. 290, relativo alla nuova costituzione del Consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Vista la lettera del Ministero della marina mercantile n. 6111 del 29 dicembre 1959, con la quale viene designato il dott. Francesco Vaudano, direttore generale per la navigazione ed il traffico marittimo, a far parte del predetto Consiglio, in sostituzione del dottor Silvio Tranchini, deceduto il 26 novembre 1959;

Decreta:

Il dott. Francesco Vaudano, direttore generale per la navigazione ed il traffico marittimo, è nominato componente del Consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, quale delegato del Ministero della marina mercantile in sostituzione del dott. Silvio Tranchini, deceduto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1960

Il Ministro: Del Bo

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1960
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 20. — Sciacca

(392)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1960.

Ricostituzione del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra mercato internazionale della pesca, degli sports nautici e attività affini », con sede in Ancona.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 30 novembre 1936, n. 2497, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra mercato nazionale della pesca », ed il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 422, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 13 giugno 1956, riguardante la nomina, per tre esercizi finanziari, del Consiglio generale dell'ente;

Ritenuta la necessità di ricostituire il predetto Consiglio, ai sensi dell'art. 8 dello statuto;

Viste le designazioni degli enti, associazioni e amministrazioni interessati;

Decreta:

Il Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera di Ancona Mostra mercato internazionale della pesca, degli sports nautici e attività affini », con sede in Ancona, è composto, oltre che dal presidente e da due vice presidenti, dai seguenti membri:

Micaletti generale Raffaello, in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Pertempi dott. Manlio, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Lelmi dott. Francesco, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

Fabbricotti dott. Fabrizio, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

Monzali dott. Gaetano, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Grimaldi dott. Ubaldo, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Cardinaletti cap. di fregata Renato, in rappresentanza del Ministero della difesa-Marina;

Frati dott. ing. Alberto, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

Robert dott. ing. Giovanni, in rappresentanza del Ministero dei trasporti;

Ascoli col. di porto Vezio, in rappresentanza del Comando generale delle capitanerie di porto;

Manieri rag. Tommaso, in rappresentanza della Food and Agriculture Organization of the United Nazion (F.A.O.);

Arona dott. Mario, in rappresentanza dell'Associazione Nazionale Industria Meccanica Varia e Affini (A.N.I.M.A.);

Ascoli cav. uff. Napoleone, in rappresentanza dell'Unione sindacati commercianti della provincia di Ancona;

Carbone avv. Gennaro, in rappresentanza dell'Unione provinciale degli agricoltori di Ancona;

Latini Antonio, in rappresentanza degli artigiani;

Ascoli dott. ing. Raoul, in rappresentanza della Azienda di cura soggiorno e turismo « Riviera del Conero »;

Bassi dott. Aldo, Dalla Casapiccola ing. Arrigo, Dell'Osso Pietro e Sabini per. ind. Giuseppe, in rappresentanza degli armatori della pesca;

Tonini Mario, Calabrese Giuliano, Barbon Silvano e Gentili Vittorio, in rappresentanza delle organizzazioni dei lavoratori della pesca;

Ardiccio avv. Livio e Piccioni Wilmo, in rappresentanza delle cooperative della pesca;

Fidato dott. Alberto, in rappresentanza degli industriali conservieri dei prodotti della pesca;

Pullè avv. Frangiotto, in rappresentanza del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.);

Borioni geom. Antonio e Duca Vilfredo, in rappresentanza del comune di Ancona;

Piccinini avv. Ettore e Carloni Guglielmo, in rappresentanza della provincia di Ancona;

Archibugi comm. rag. Adriano e Zoppi dott. Luigi, in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Ancona;

Gabrielli cav. uff. Ezio e Blasi comm. prof. Sanzio, in rappresentanza della Cassa di risparmio anconetana;

Bianchi comm. ing. Roberto e Modena comm. ragioniere Emilio, in rappresentanza dell'Associazione degli industriali della provincia di Ancona.

Il Consiglio generale dura in carica tre anni, con decorrenza dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1960

Il Ministro: Colombo

(368)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Cooperativa Edilizia Piranesi C.E.P. », con sede in Milano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 gennaio 1960, i poteri conferiti all'avv. Pietro Tibertelli De Pisis commissario governativo della Società cooperativa « Cooperativa Edilizia Piranesi C.E.P. », con sede in Milano, sono stati prorogati dal 16 gennaio al 31 marzo 1960.

(371)

Scioglimento della Società cooperativa edilizia « Metauro fra impiegati e pensionati Amministrazioni militari », con sede in Fano (Pesaro).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 20 gennaio 1960, la Società cooperativa edilizia « Metauro fra impiegati e pensionati Amministrazioni militari », con sede in Fano (Pesaro), costituita con atto del notaio dott. Benini, in data 13 maggio 1948, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(396)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministro per il commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa, con la seguente circolare:

A-116 del 7 gennaio 1960, relativa al riacquisto di prestiti obbligazionari collocati all'estero.

(393)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « lingua e letteratura francese » presso la Facoltà di magistero della Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di magistero dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di « lingua e letteratura francese » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(398)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 21

Corso dei cambi del 27 gennaio 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,35	621,35	621,34	621,25	621,32	621,35	621,33	621,30	621,35	621,35
$ Can.	652 —	652 —	651,75	651,80	653,05	652,10	652,625	652 —	652,12	652,25
Fr. Sv.	143,57	143,55	143,50	143,50	143,525	143,53	143,525	143,55	143,53	143,53
Kr. D.	89,98	89,95	89,96	89,89	89,985	89,95	89,99	89,95	89,97	89,97
Kr. N.	86,93	86,92	86,93	87 —	86,91	86,95	86,905	86,92	86,93	86,92
Kr. Sv.	119,94	119,94	119,94	119,95	119,95	119,95	119,94	119,92	119,95	119,95
Fol.	164,71	164,71	164,73	164,60	164,74	164,60	164,715	164,70	164,72	164,40
Fr. B.	12,45	12,455	12,46	12,45125	12,459	12,45	12,455	12,45	12,45	12,445
Fr. Fr.	126,54	126,51	126,55	126,55	126,50	126,52	126,49	126,55	126,52	126,50
Lst.	1741,02	1740,60	1740,50	1740,25	1740,60	1740,55	1740,50	1740,75	1740,55	1740,50
Din. occ.	148,98	148,99	149 —	148,97	148,975	148,95	148,97	149 —	148,98	148,97
Scell. Austr.	23,90	23,90	23,895	23,85	23,90125	23,90	23,9025	23,90	23,90	23,905

Media dei titoli del 27 gennaio 1960

Titolo	Prezzo
Rendita 3,50 % 1906	72,725
Id. 3,50 % 1902	71,55
Id. 5 % 1935	104,075
Redimibile 3,50 % 1934	95,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,80
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,275
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,425
Id. 5 % 1936	100 —
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,50
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,275
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	100,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,525
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100,475
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,675
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,25

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 gennaio 1960

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	621,325
1 Dollaro canadese	652,837
1 Franco svizzero	143,525
1 Corona danese	89,987
1 Corona norvegese	86,907
1 Corona svedese	119,945
1 Fiorino olandese	164,727
1 Franco belga	12,457
1 Franco nuovo (N.F.)	126,495
1 Lira sterlina	1740,55
1 Marco germanico	148,972
1 Scellino austriaco	23,902

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE V-B

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1959

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1959 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà tra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1° luglio al 31 dicembre 1959			
	Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1959		5.633		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio effettive — competenza	1.431.163		1.204.445	
— residui	102.064		291.295	
Totale		1.533.227		1.495.740
In conto movimento capitali — competenza	593.242		367.423	
— residui	18.336		7.972	
Totale		611.578		375.395
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	1.400.854		1.404.202	
Conti correnti	5.036.327		5.080.828	
Incassi da regolare	1.125.843		1.096.560	
Altre gestioni	2.411.888		2.164.804	
Totale		9.974.912		9.746.394
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	512		626	
Pagamenti da regolare	46.557		104.834	
Altri crediti	4.198.764		4.644.253	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	162		110	
Totale		4.245.995		4.749.823
Totale generale incassi e pagamenti		16.371.345		16.367.352
Fondo di cassa al 31 dicembre 1959		—		3.993
Totale a pareggio		16.371.345		16.371.345

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1959 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		3.993	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	384		
Pagamenti da regolare	101.616		
Altri crediti	988.899		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	21		
Totale crediti		1.090.920	
In complesso			1.094.913
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	3.452.381		
Conti correnti	430.334		
Incassi da regolare	94.336		
Altre gestioni	427.944		
Totale debiti			4.404.995
Situazione del Tesoro (passività)			3.310.082

Circolazione di Stato (metallica) al 31 dicembre 1959 L. 69.806 milioni

L'Ispettore generale: SILVI ANTONINI

Il direttore generale del Tesoro: DI CRISTINA

(404)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000 000

SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1959
(Prima delle scritturazioni di chiusura)

ATTIVO

Oro in cassa	L		5.222.175.732 —
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato alla Banca	»		1.772.798.105 —
Cassa	»		11.228.733.820 —
Portafoglio su piazze italiane	»		430.337.570.785 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»		163.247.443 —
Anticipazioni	»		46.165.377.170 —
Disponibilità in divisa all'estero	»		61.878.442.250 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»		69.813.670.291 —
Immobili per gli uffici	»		1 —
Debitori diversi	»		2.193.609.115.183 —
Partite varie	»		2.539.448.556 —
Anticipazioni al Tesoro - Temporanee	»		77.000.000.000 —
Anticipazioni al Tesoro Straordinarie	»		342.697.000.000 —
Emissioni delle Forze alleate o per conto di esse			
Amlire emesse direttamente dalle Forze alleate	L	113.896 481.370 —	
Fondi in moneta nazionale forniti alle Forze medesime	»	31.245.348.495 —	145.141.829.865 —
Impieghi in titoli per conto del Tesoro	L		128.000.000.000 —
Spese	»		42.045.706.904 —
	L		3.557.615.116.105 —
Depositi in titoli e valori diversi	»		3.603.518.339.442 —
	L		7.161.133.455.547 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		28.200.112 —
TOTALE GENERALE	L		7.161.161.655.659 —

PASSIVO

Circolazione	L.		2.237.316.589.000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		28.112.587.104 —
Depositi in conto corrente liberi	»		130.289.809.050 —
Conti correnti vincolati	»		772.218.726.180 —
Creditori diversi	»		172.212.814.282 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»		145.420.172.804 —
Id. Id. - Fondo speciale art. 8 D. L. 30 giugno 1959, n. 421	»		17.000.000.000 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»		8.136.196.149 —
Rendite del corrente esercizio	»		42.549.502.320 —
	L.		3.553.256.396.889 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	2.482.271.961 —	
Fondo di riserva straordinario	»	1.576.447.255 —	4.358.719 216 —
	L.		3.557.615.116 105 —
Depositanti	»		3.603.518.339.442 —
	L.		7.161.133.455.547 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		28.200.112 —
TOTALE GENERALE	L.		7.161.161.655.659 —

(403)

Il Governatore: MENICHELLA

Il Ragioniere generale: PIERINI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli per il conferimento di un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Agrigento.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Visti i decreti Ministeriali 6 luglio 1948;

Vista la tabella unica allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 111;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento di un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Agrigento, con la retribuzione iniziale di L. 381.600 annue lorde.

Art. 2.

La domanda di ammissione, su carta bollata di L. 200, diretta al Ministero di grazia e giustizia, deve essere presentata o fatta pervenire alla segreteria della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Palermo nel termine perentorio di giorni sessanta che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, e di quelle insufficientemente bollate.

I concorrenti devono dichiarare nella domanda:

1) le precise generalità con l'esatta indicazione della residenza;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

7) la iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

Unitamente alla domanda i concorrenti devono presentare i seguenti documenti:

1) diploma di laurea in medicina e chirurgia, ovvero copia notarile di esso;

2) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare (imposta bollo L. 200).

Oltre ai documenti suddetti i concorrenti possono presentare i titoli professionali di carattere scientifico che ritengano di esibire.

La firma in calce alla domanda di ammissione deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente.

Art. 3.

Alla nomina del vincitore del concorso sarà provveduto con decreto Ministeriale sulla relazione ed il parere della Commissione nominata dal procuratore generale presso la Corte d'appello di Palermo, ai sensi dell'art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.

A tal fine il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dal Ministero a presentare, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della comunicazione che gli verrà fatta, i seguenti documenti, redatti su competente carta bollata e debitamente legalizzati:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di godimento dei diritti politici;

d) certificato di sana costituzione fisica rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

g) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

I documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 dicembre 1959

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1960
Registro n. 17 *Grazia e giustizia, foglio n.* 190. — BOVIO

(350)

Concorso per titoli per il conferimento di un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Alessandria.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Visti i decreti Ministeriali 6 luglio 1948;

Vista la tabella unica allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 111;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento di un posto di sanitario aggregato presso la casa di reclusione di Alessandria, con la retribuzione iniziale di L. 381.600 annue lorde.

Art. 2.

La domanda di ammissione, su carta bollata di L. 200, diretta al Ministero di grazia e giustizia, deve essere presentata o fatta pervenire alla segreteria della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Torino nel termine perentorio di giorni sessanta che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, e di quelle insufficientemente bollate.

I concorrenti devono dichiarare nella domanda:

1) le precise generalità con l'esatta indicazione della residenza;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

7) la iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

Unitamente alla domanda i concorrenti devono presentare i seguenti documenti:

1) diploma di laurea in medicina e chirurgia, ovvero copia notarile di esso;

2) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare (imposta bollo L. 200).

Oltre ai documenti suddetti i concorrenti possono presentare i titoli professionali di carattere scientifico che ritengano di esibire.

La firma in calce alla domanda di ammissione deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente.

Art. 3.

Alla nomina del vincitore del concorso sarà provveduto con decreto Ministeriale sulla relazione ed il parere della Commissione nominata dal procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino, ai sensi dell'art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.

A tal fine il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dal Ministero a presentare, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della comunicazione che gli verrà fatta, i seguenti documenti, redatti su competente carta bollata e debitamente legalizzati:

a) estratto dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato di godimento dei diritti politici;
d) certificato di sana costituzione fisica rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza;
e) certificato generale del casellario giudiziale;
f) diploma di abilitazione all'esercizio della professione;
g) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

I documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 dicembre 1959

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1960
Registro n. 17 *Grazia e giustizia, foglio n.* 189. — BOVIO

(351)

Concorso per titoli per il conferimento di un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Ascoli Piceno.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;
Visti i decreti Ministeriali 6 luglio 1948;
Vista la tabella unica allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 111;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento di un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Ascoli Piceno, con la retribuzione iniziale di L. 316.800 annue lorde.

Art. 2.

La domanda di ammissione, su carta bollata di L. 200, diretta al Ministero di grazia e giustizia, deve essere presentata o fatta pervenire alla segreteria della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Ancona nel termine perentorio di giorni sessanta che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, e di quelle insufficientemente bollate.

I concorrenti devono dichiarare nella domanda:

1) le precise generalità con l'esatta indicazione della residenza;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
6) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione;
7) la iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

Unitamente alla domanda i concorrenti devono presentare i seguenti documenti:

1) diploma di laurea in medicina e chirurgia, ovvero copia notarile di esso;
2) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare (imposta bollo L. 200).

Oltre ai documenti suddetti i concorrenti possono presentare i titoli professionali di carattere scientifico che ritengano di esibire.

La firma in calce alla domanda di ammissione deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente.

Art. 3.

Alla nomina del vincitore del concorso sarà provveduto con decreto Ministeriale sulla relazione ed il parere della Commissione nominata dal procuratore generale presso la Corte d'appello di Ancona, ai sensi dell'art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.

A tal fine il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dal Ministero a presentare, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della comunicazione che gli verrà fatta, i seguenti documenti, redatti su competente carta bollata e debitamente legalizzati:

a) estratto dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato di godimento dei diritti politici;
d) certificato di sana costituzione fisica rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza;
e) certificato generale del casellario giudiziale;
f) diploma di abilitazione all'esercizio della professione;
g) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

I documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 dicembre 1959

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1960
Registro n. 17 *Grazia e giustizia, foglio n.* 188. — BOVIO

(352)

Concorso per titoli per il conferimento di un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Benevento.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;
Visti i decreti Ministeriali 6 luglio 1948;
Vista la tabella unica allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 111;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento di un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Benevento, con la retribuzione iniziale di L. 339.600 annue lorde.

Art. 2.

La domanda di ammissione, su carta bollata di L. 200, diretta al Ministero di grazia e giustizia, deve essere presentata o fatta pervenire alla segreteria della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Napoli nel termine perentorio di giorni sessanta che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, e di quelle insufficientemente bollate.

I concorrenti devono dichiarare nella domanda:

1) le precise generalità con l'esatta indicazione della residenza;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

7) la iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

Unitamente alla domanda i concorrenti devono presentare i seguenti documenti:

1) diploma di laurea in medicina e chirurgia, ovvero copia notarile di esso;

2) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare (imposta bollo L. 200).

Oltre ai documenti suddetti i concorrenti possono presentare i titoli professionali di carattere scientifico che ritengano di esibire.

La firma in calce alla domanda di ammissione deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente.

Art. 3.

Alla nomina del vincitore del concorso sarà provveduto con decreto Ministeriale sulla relazione ed il parere della Commissione nominata dal procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli, ai sensi dell'art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.

A tal fine il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dal Ministero a presentare, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della comunicazione che gli verrà fatta, i seguenti documenti, redatti su competente carta bollata e debitamente legalizzati:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di godimento dei diritti politici;

d) certificato di sana costituzione fisica rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

g) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

I documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 dicembre 1959

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1960
Registro n. 17 *Grazia e giustizia, foglio n.* 187. — BOVIO

(353)

Concorso per titoli per il conferimento di un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Campobasso.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Visti i decreti Ministeriali 6 luglio 1948;

Vista la tabella unica allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 111;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento di un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Campobasso, con la retribuzione iniziale di L. 361.200 annue lorde.

Art. 2.

La domanda di ammissione, su carta bollata di L. 200, diretta al Ministero di grazia e giustizia, deve essere presentata o fatta pervenire alla segreteria della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Napoli nel termine perentorio di giorni sessanta che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, e di quelle insufficientemente bollate.

I concorrenti devono dichiarare nella domanda:

1) le precise generalità con l'esatta indicazione della residenza;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

7) la iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

Unitamente alla domanda i concorrenti devono presentare i seguenti documenti:

1) diploma di laurea in medicina e chirurgia, ovvero copia notarile di esso;

2) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare (imposta bollo L. 200).

Oltre ai documenti suddetti i concorrenti possono presentare i titoli professionali di carattere scientifico che ritengano di esibire.

La firma in calce alla domanda di ammissione deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente.

Art. 3.

Alla nomina del vincitore del concorso sarà provveduto con decreto Ministeriale sulla relazione ed il parere della Commissione nominata dal procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli, ai sensi dell'art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.

A tal fine il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dal Ministero a presentare, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della comunicazione che gli verrà fatta, i seguenti documenti, redatti su competente carta bollata e debitamente legalizzati:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di godimento dei diritti politici;

d) certificato di sana costituzione fisica rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

g) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

I documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 dicembre 1959

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1960
Registro n. 17 *Grazia e giustizia, foglio n.* 185. — BOVIO

(354)

Concorso per titoli per il conferimento di un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Catanzaro.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Visti i decreti Ministeriali 6 luglio 1948;

Vista la tabella unica allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 111;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento di un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Catanzaro, con la retribuzione iniziale di L. 361.200 annue lorde.

Art. 2.

La domanda di ammissione, su carta bollata di L. 200, diretta al Ministero di grazia e giustizia, deve essere presentata o fatta pervenire alla segreteria della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catanzaro nel termine perentorio di giorni sessanta che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, e di quelle insufficientemente bollate.

I concorrenti devono dichiarare nella domanda:

1) le precise generalità con l'esatta indicazione della residenza;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

7) la iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

Unitamente alla domanda i concorrenti devono presentare i seguenti documenti:

1) diploma di laurea in medicina e chirurgia, ovvero copia notarile di esso;

2) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare (imposta bollo L. 200).

Oltre ai documenti suddetti i concorrenti possono presentare i titoli professionali di carattere scientifico che ritengano di esibire.

La firma in calce alla domanda di ammissione deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente.

Art. 3.

Alla nomina del vincitore del concorso sarà provveduto con decreto Ministeriale sulla relazione ed il parere della Commissione nominata dal procuratore generale presso la Corte d'appello di Catanzaro, ai sensi dell'art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.

A tal fine il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dal Ministero a presentare, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della comunicazione che gli verrà fatta, i seguenti documenti, redatti su competente carta bollata e debitamente legalizzati:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di godimento dei diritti politici;

d) certificato di sana costituzione fisica rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

g) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

I documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 dicembre 1959

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1960
Registro n. 17 *Grazia e giustizia, foglio n.* 186. — BOVIO

(355)

Concorso per titoli per il conferimento di un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Como.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Visti i decreti Ministeriali 6 luglio 1948;

Vista la tabella unica allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 111;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento di un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Como, con la retribuzione iniziale di L. 339.600 annue lorde.

Art. 2.

La domanda di ammissione, su carta bollata di L. 200, diretta al Ministero di grazia e giustizia, deve essere presentata o fatta pervenire alla segreteria della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano nel termine perentorio di giorni sessanta che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, e di quelle insufficientemente bollate.

I concorrenti devono dichiarare nella domanda:

1) le precise generalità con l'esatta indicazione della residenza;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

7) la iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

Unitamente alla domanda i concorrenti devono presentare i seguenti documenti:

1) diploma di laurea in medicina e chirurgia, ovvero copia notarile di esso;

2) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare (imposta bollo L. 200).

Oltre ai documenti suddetti i concorrenti possono presentare i titoli professionali di carattere scientifico che ritengano di esibire.

La firma in calce alla domanda di ammissione deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente.

Art. 3.

Alla nomina del vincitore del concorso sarà provveduto con decreto Ministeriale sulla relazione ed il parere della Commissione nominata dal procuratore generale presso la Corte d'appello di Milano, ai sensi dell'art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.

A tal fine il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dal Ministero a presentare, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della comunicazione che gli verrà fatta, i seguenti documenti, redatti su competente carta bollata e debitamente legalizzati:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di godimento dei diritti politici;

d) certificato di sana costituzione fisica rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

g) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

I documenti indicati alle lettere b), c), d), e) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 dicembre 1959

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1960
Registro n. 17 Grazia e giustizia, foglio n. 191. — BOVIO

(356)

Concorso per titoli per il conferimento di un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Enna.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Visti i decreti Ministeriali 6 luglio 1948;

Vista la tabella unica allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 111;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento di un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Enna, con la retribuzione iniziale di L. 339,600 annue lorde.

Art. 2.

La domanda di ammissione, su carta bollata di L. 200, diretta al Ministero di grazia e giustizia, deve essere presentata o fatta pervenire alla segreteria della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Caltanissetta nel termine perentorio di giorni sessanta che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, e di quelle insufficientemente bollate.

I concorrenti devono dichiarare nella domanda:

1) le precise generalità con l'esatta indicazione della residenza;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

7) la iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

Unitamente alla domanda i concorrenti devono presentare i seguenti documenti:

1) diploma di laurea in medicina e chirurgia, ovvero copia notarile di esso;

2) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare (imposta bollo L. 200).

Oltre ai documenti suddetti i concorrenti possono presentare i titoli professionali di carattere scientifico che ritengano di esibire.

La firma in calce alla domanda di ammissione deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente.

Art. 3.

Alla nomina del vincitore del concorso sarà provveduto con decreto Ministeriale sulla relazione ed il parere della Commissione nominata dal procuratore generale presso la Corte d'appello di Caltanissetta, ai sensi dell'art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.

A tal fine il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dal Ministero a presentare, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della comunicazione che gli verrà fatta, i seguenti documenti, redatti su competente carta bollata e debitamente legalizzati:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di godimento dei diritti politici;

d) certificato di sana costituzione fisica rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

g) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

I documenti indicati alle lettere b), c), d), e) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 dicembre 1959

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1960
Registro n. 17 Grazia e giustizia, foglio n. 192. — BOVIO

(357)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso a cinque posti di ingegnere in prova del Genio civile riservato agli assistenti universitari ordinari

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, con cui è stato approvato il regolamento per il personale del Corpo del Genio civile e successive estensioni e modificazioni;

Vista la legge 18 marzo 1959, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta norme di applicazione dell'art. 7 della citata legge n. 349 relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari delle Università nei ruoli di altre pubbliche Amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Ritenuto che in base alle disponibilità di organico della qualifica iniziale del ruolo degli ingegneri del Genio civile, alla data del 30 novembre 1959, può essere bandito un concorso per esame a cinque posti di ingegnere in prova del Genio civile, riservato agli assistenti universitari ordinari;

Visto l'avviso in data 7 gennaio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 12 gennaio 1950, con cui il Ministero della pubblica istruzione dà notizia che sono conferibili ai suddetti assistenti universitari, cinque posti nella carriera tecnica direttiva degli ingegneri del Genio civile;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinque posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera tecnica direttiva degli ingegneri del Genio civile, riservato agli assistenti universitari ordinari di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 349.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso occorre che alla data del 31 marzo 1960 gli aspiranti:

a) siano in possesso della laurea in ingegneria e del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria;

b) siano assistenti ordinari nominati in seguito a concorso ai sensi dell'art. 130 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, e loro modificazioni ed integrazioni;

c) siano assistenti ordinari presso le cattedre previste dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, n. 6;

d) abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quali assistenti ordinari.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 200, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici, Direzione generale degli affari generali e del personale, Div. II, entro il termine perentorio del 31 marzo 1960.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità:

nome, cognome, data e luogo di nascita;

il possesso del diploma di ingegnere e dell'abilitazione all'esercizio professionale;

il possesso della qualifica di assistente ordinario nonchè la cattedra e l'Università di cui è assistente;

l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse le comunicazioni relative al presente concorso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere vistata dal rettore dell'Università presso cui l'aspirante presta servizio.

Art. 4.

L'esame consisterà in un colloquio vertente sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto di bando.

Il punto minimo necessario per il conseguimento dell'idoneità è di sette decimi.

La graduatoria degli idonei sarà fatta secondo l'ordine dei punti riportati nel colloquio.

Per sostenere il colloquio il candidato dovrà essere munito di un valido documento ufficiale di riconoscimento.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice sarà composta a termini dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

La graduatoria di merito, formata dalla Commissione esaminatrice sarà approvata previo accertamento della regolarità del procedimento degli esami, con decreto Ministeriale con cui saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione ai posti a concorso.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autentica notarile, su carta da bollo da L. 200, del diploma comprovante l'aver superato l'esame di stato per l'esercizio della professione di ingegnere:

2) certificato medico su carta bollata da L. 200, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente concorso.

Detto certificato deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

3) certificato del rettore dell'Università o dell'Istituto superiore attestante l'effettivo e lodevole servizio prestato;

4) copia integrale dello stato di servizio rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione, in data non anteriore di tre mesi a quella della richiesta.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, copresa quella dei lavori pubblici.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Div. 2ª, dopo il termine stabilito non sarà tenuto conto anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Potrà essere concesso un ulteriore termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 6, i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova e ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 e 202 del testo unico 1957, n. 3, già citato.

Art. 9.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono le norme contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 gennaio 1960

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1960
Registro n. 5, foglio n. 60. — IZZI

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

1) *Viabilità*:

a) tracciamento planimetrico e altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali e comunali o di autostrade, computo metrico dei movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto;

b) forma e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno, tombini, ponti e viadotti in muratura, in ferro, in cemento armato e in legname). Sistemi di centinature delle grandi volte, fondazione, gallerie;

c) opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi;

d) rilevamenti di terreni, istrumenti relativi;

e) sistema di pavimentazione e manutenzione del piano stradale.

2) *Opere idrauliche*:

a) idrografia fisica od idrometrica dei corsi d'acqua;

b) correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative, imboschimenti, briglie, arginature, chiaviche di scolo e di derivazione;

c) utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione, industriali e di navigazione, opere d'arte relative e loro calcolazione, impianti idroelettrici, condotte forzate;

d) allacciamento, conduzione e distribuzione delle acque potabili, opere d'arte relative e loro calcolazione, fognature;

e) bonifica per colmata e prosciugamento naturale e meccanico;

3) *Opere marittime*:

a) disposizione generale dei porti;

b) scogliere, moli, banchine e loro arredamento, scavi;

c) fari;

d) difesa delle spiagge.

4) *Elettrotecnica*:

Nozioni generali e particolareggiate sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

5) *Edilizia*:

a) edifici pubblici e case di abitazione civili, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni;

b) edifici industriali, strutture portanti in cemento armato, in ferro o in legno e relativi calcoli di stabilità;

c) prescrizioni per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato.

6) *Materiali da costruzione*:

a) scelta ed impiego dei materiali, composizione delle malte e dei conglomerati;

b) norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione;

7) *Macchine*:

Macchine termiche ed idrauliche con speciale riguardo alle macchine di sollevamento ed alle pompe.

8) *Fisica tecnica*:

Applicazione della fisica tecnica agli impianti di riscaldamento e di ventilazione.

9) *Legislazione*:

Leggi e regolamenti sui lavori pubblici e sulla circolazione stradale. Nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 14 gennaio 1960

Il Ministro: TOGNI

(367)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a diciannove posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, riservato al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti, indetto con decreto Ministeriale 2 gennaio 1959.

Le prove scritte del concorso per esami a diciannove posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, avranno luogo in Roma, alle ore 8 dei giorni 7 e 8 marzo 1960, nei locali del Palazzo degli esami, via Gerolamo Induno n. 4, aula *C*.

(401)

Diario della prova pratica integrativa di scrittura sotto dettato dell'esame di concorso per titoli a dieci posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, riservato al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti, indetto con decreto Ministeriale 2 gennaio 1959.

La prova pratica integrativa di scrittura sotto dettato dell'esame di concorso per titoli a dieci posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, avrà luogo in Roma, alle ore 9 del giorno 10 marzo 1960, nei locali del Palazzo degli esami, via Gerolamo Induno n. 4, aula *D*.

(402)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Avviso relativo alla pubblicazione dell'esito del concorso per esami a nove posti di consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva, branca « Coltivazioni tabacchi », bandito con decreto Ministeriale n. 00/33870 del 15 aprile 1959.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del personale (parte 2ª) dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, relativo al mese di dicembre 1959, è pubblicato il decreto Ministeriale n. 00/50630 del 1° dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 stesso mese, registro n. 4 Monopoli, foglio n. 201, che approva la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice del concorso per esami a nove posti di consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico, branca « Coltivazioni tabacchi », della carriera direttiva dell'Amministrazione predetta, nonchè la graduatoria dei vincitori del concorso stesso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

(378)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.